

Polizza infortuni per la persona e la famiglia

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Scudo Reale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione che contiene garanzie per far fronte agli infortuni che possono compromettere la salute e l'integrità fisica del Contraente e del suo nucleo familiare.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Rimborso delle spese di cura: prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni conseguenti a infortunio
- ✓ Diarìa per ricovero: prevede la corresponsione di un importo giornaliero per ogni giorno di degenza causata da infortunio
- ✓ Diarìa per applicazione di apparecchio gessato: prevede la corresponsione di un importo giornaliero in caso di applicazione di mezzo di contenzione dovuto a fratture e a lesioni capsulo-legamentose
- ✓ Invalidità permanente: prevede la corresponsione di un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata.
- ✓ Morte: prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari
- ✓ Rendita vitalizia: prevede il pagamento di una rendita in caso di invalidità da infortunio accertata di grado pari o superiore al 60%

Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Non sono considerate assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate; schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali.

La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.

Reale Mutua non sono indennizza gli infortuni:

- ✗ derivanti dalla partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore;
- ✗ derivanti dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci; da stato di ubriachezza accertato



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

Fermo restando che la valutazione del grado di invalidità permanente deve essere effettuata in Italia



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Laddove abbia in corso, presso diversi assicuratori, altre assicurazioni per lo stesso rischio, devo darne comunicazione per iscritto alla Società. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo. In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro tale data, anche in più rate. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento del premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questo modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto viene stipulato con il tacito rinnovo, posso comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. Posso disdire la polizza mediante comunicazione con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) che deve essere spedita con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Posso anche recedere dal contratto dopo il terzo sinistro con preavviso di 30 giorni.